

FISCO

Definitivo il modello IRAP 2016

Al debutto Patent box, deduzione per lavoratori a tempo indeterminato e credito d'imposta per soggetti senza dipendenti

/ Luca FORNERO

Con il provv. n. 16341/2016 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IRAP **2016**, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2015 (soggetti "solari").

La versione definitiva conferma le novità già contenute nella bozza, tra le quali una posizione di assoluto rilievo riveste la deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato, prevista dall'art. 11 comma 4-*octies* del DLgs. 446/97 (inserito dall'art. 1 comma 20 della L. 190/2014, legge di stabilità 2015).

In proposito, nonostante le perplessità già evidenziate su *Eutekne.info* (si veda "On line le bozze della dichiarazione IRAP 2016" del 14 gennaio 2016), viene mantenuta la **necessità** di indicare, in appositi righi, le deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti alla L. 190/2014 e, in un altro rigo, la differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e tali deduzioni.

Quale elemento di novità rispetto alle bozze, le istruzioni ricordano che, al ricorrere di determinati requisiti, l'art. 1 comma 73 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la deduzione, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori **stagionali**, nel limite del 70%.

L'inserimento di tale affermazione all'interno della versione definitiva delle istruzioni sembra costituire implicita conferma che il beneficio si applica già dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016 (si tratta del 2016, per i soggetti "solari"), data di entrata in vigore della L. 208/2015, come del resto riportato su *Eutekne.info* (si veda "Sgravio IRAP a maglie larghe per gli stagionali" del 29 gennaio 2016). In tale ottica, la statuizione presente nelle istruzioni deve essere

letta come rivolta soltanto ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Si pensi a una società con esercizio che va dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016: se fruisce della deduzione in esame riguardo a detto arco temporale, deve **indicarla nella dichiarazione** IRAP 2016.

Sembra invece da **escludere** che la deduzione per gli stagionali possa applicarsi già dal periodo d'imposta 2015. In questo caso, infatti, la decorrenza "retroattiva" avrebbe dovuto essere espressamente sancita. Inoltre, la relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 stima gli effetti **finanziari** derivanti dall'incentivo in esame a partire dal periodo d'imposta 2016, circostanza che implicitamente conferma l'applicazione della misura a partire da tale anno.

Patent box rilevante anche ai fini IRAP

Le altre novità che debuttano nel modello IRAP 2016 sono il credito d'imposta destinato ai **soggetti passivi IRAP** che non impiegano lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 21 della L. 190/2014, e il Patent box, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali (quali opere dell'ingegno e brevetti), sul modello di quanto già avviene in altri Stati europei.

Si rammenta che l'agevolazione da ultimo richiamata consiste nell'**esclusione** dal reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Tale detassazione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta con riferimento all'IRAP (art. 1 comma 43 della L. 190/2014).